

# COMUNE DI CURTI

81040 PROVINCIA DI CASERTA

ORDINANZA N.24 del 29/05/2020

## IL SINDACO

### Visti e richiamati:

- il D.P.C.M. del 08 marzo 2020 che agli artt. 2 e ss individua le “Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID – 19” con efficacia dall’ 8 marzo 2020 al 03 aprile 2020;
- il D.P.C.M. 09/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020)”;

### Viste e richiamate

- l’ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 7 del 06/03/2020;
- l’ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 8 del 08 marzo 2020 del Presidente della Regione Campania con la quale è stato disposto “l’obbligo di isolamento domiciliare per i soggetti rientrati nella Regione Campania dalla Regione Lombardia e dalle province di cui all’art. 1 DPCM 8/03/2020 e ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’esigenza epidemiologica da COVID/2019 nella Regione Campania”.

**Dato che** con il DPCM 09/03/2020 pubblicato in G.U. n. 62 del 09.03.2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” è stato previsto che allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’art 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 Marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale;

**Viste e richiamate** le ordinanze del Presidente della Regione Campania n. 10 del 09/03/2020 e n. 13 del 12.03.2020;

**Visto** il DPCM dell’11/03/2020 avente ad oggetto Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale;

**Visto** il DPCM del 01/04/2020 che all’art 1.6 dispone che “l’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08, 9, 11 e 22 Marzo 2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della Salute del 20 Marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 Marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ancora efficaci alla data del 03.04.2020 è prorogata fino al 13/04/2020”;

**Visto** il DPCM del 26 Aprile 2020 che ha disposto l’efficacia delle misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale dalla data del 4 Maggio 2020 fino al 17 maggio 2020;

**Visto** il DPCM del 17 Maggio 2020 recante le nuove Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;

**Vista** la circolare del Ministero dell’Interno 30 Aprile 2020 rubricata “*Applicazione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 previste dal DPCM 26 Aprile 2020 quesito in ordine alla celebrazione delle cerimonie funebri*”;

**Vista** la Nota complementare al Testo del Ministero dell'Interno promanata dalla CEI in data 30 Aprile 2020 e ss.mm.ii in data 02 Maggio 2020;

**Visto** il "Protocollo circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo" contestualmente sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro degli Interni e dal Presidente della Conferenza Episcopale Italiana;

**Vista** la nota prot. 13572 del 27/05/2020 a firma del Vicario della Forania di Santa Maria Capua Vetere dell'Arcidiocesi di Capua, don Mariano Signore, con la quale a nome dei Presbiteri si evidenziano le perplessità e preoccupazioni degli stessi che le processioni che seguono il defunto possano divenire concrete occasioni di contagio;

**Visto e richiamato** l'art 50 comma 5 del D.lgs 267/2000;

**Visto** il D.lgs 267/2000;

Tutto ciò premesso e ritenuto;

### **ORDINA**

**che fino al 31 Luglio 2020 è vietato il corteo funebre prima e dopo la celebrazione;**

**Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente Ordinanza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 a € 300,00;**

### **AVVISA**

- che la mancata ottemperanza alla presente ordinanza comporterà il deferimento all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art 650 del c.p.

### **DISPONE**

La trasmissione del presente atto:

alla Prefettura di Caserta;

alla Questura di Caserta;

all'Asl Caserta- Distretto 21- Dipartimento di Prevenzione Santa Maria Capua Vetere;

al Corpo della Polizia Municipale;

ai Carabinieri della locale stazione di San Prisco;

al Commissariato di Pubblica sicurezza


all'Ufficio messi per la pubblicazione all'Albo Pretorio;

ai Responsabili dei Servizi Competenti;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

### **AVVISA CHE**

Che, ai sensi dell'art.3, comma 4, della Legge n.241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso, alternativamente al TAR COMPETENTE, ai sensi della Legge n.1034/71 e s.m.i. o al presidente della Repubblica, ai sensi dell'art.8 del d.P.R. 24/11/1971 n.1199, rispettivamente, entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.



**IL SINDACO**  
Dott. Antonio RAIANO